

**Allegato 2**

**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO  
PER**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA DI:**

**“REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO  
FORMATIVO ESPERIENZIALE DEI CONSIGLI DI CLASSE PER  
L’INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBO DELLO  
SPETTRO AUTISTICO E IL POTENZIAMENTO DEL LORO  
SISTEMA ATTENTIVO-ESECUTIVO”**

In attivazione del PO FSE 2014-2020:

“LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE. RIMUOVERE LE DIFFICOLTÀ  
D’APPRENDIMENTO, FAVORIRE UNA SCUOLA INCLUSIVA E PREPARARE I CITTADINI  
RESPONSABILI E ATTIVI DEL FUTURO - Fase 2 (CUP C69E18000140001 – codice progetto  
2015\_3\_1011\_IP.01)”, CIG 79640226DB

## INDICE

---

|                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....                                                                                                  |  |
| Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .....                                                 |  |
| Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore .....                                                                                   |  |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante .....                                                                          |  |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .....                                                             |  |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....                                                                              |  |
| Art. 7 – Durata del contratto .....                                                                                                 |  |
| Art. 8 – Importo del contratto.....                                                                                                 |  |
| Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto .....                                                                              |  |
| Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto .....                                                                                 |  |
| Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto .....                                                                           |  |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità .....                                                               |  |
| Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso .....                                                                   |  |
| Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto .....                                                                             |  |
| Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore .....                                                                                 |  |
| Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....                                    |  |
| Art. 17 – Subappalto .....                                                                                                          |  |
| Art. 18 – Tutela dei lavoratori .....                                                                                               |  |
| Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci<br>lavoratori impiegati nell'appalto ..... |  |
| Art. 20 – Sicurezza .....                                                                                                           |  |
| Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....                                                                               |  |
| Art. 22 – Proprietà dei prodotti .....                                                                                              |  |
| Art. 23 – Trattamento dei dati personali .....                                                                                      |  |
| Art. 24 – Garanzia definitiva .....                                                                                                 |  |
| Art. 25 – Obblighi assicurativi .....                                                                                               |  |
| Art. 26 – Penali .....                                                                                                              |  |
| Art. 27 – Risoluzione del contratto.....                                                                                            |  |
| Art. 28 – Recesso .....                                                                                                             |  |
| Art. 29 – Definizione delle controversie .....                                                                                      |  |
| Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....                                                           |  |
| Art. 31 – Obblighi in materia di legalità .....                                                                                     |  |
| Art. 32 – Spese contrattuali.....                                                                                                   |  |
| Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....                                                               |  |
| Art. 34 – Disposizioni anticorruzione .....                                                                                         |  |
| Art. 35 – Norma di chiusura .....                                                                                                   |  |

## **PREMESSA**

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali della persona e presupposti indispensabili per la realizzazione individuale e comunitaria di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione.

La scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e all'istruzione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva. La scuola del terzo Millennio tiene conto di due dimensioni equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne la specificità dei talenti e dei bisogni e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile.

In tale ottica diventa fondamentale agire in favore degli studenti più fragili, al fine di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino.

Per questi motivi, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1760 di data 28 settembre 2018 è stata affidata ad IPRASE l'operazione progettuale denominata "LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE. RIMUOVERE LE DIFFICOLTÀ D'APPRENDIMENTO, FAVORIRE UNA SCUOLA INCLUSIVA E PREPARARE I CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI DEL FUTURO – Fase 2 (CUP C69E18000140001 – codice progetto 2015\_3\_1011\_IP.01)", nell'ambito del PO FSE 2014-2020, finanziata con il concorso del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.

Tale operazione progettuale si propone di realizzare programmi educativo/didattici specifici per bambini e ragazzi con problematiche, anche dello spettro autistico, sperimentazioni dirette e applicazioni assistite sul campo, con verifica della funzionalità dei programmi di intervento elaborati; promozione sul territorio provinciale delle pratiche di intervento educativo più funzionali; osservazione e monitoraggio dell'efficacia dei programmi stessi e degli esiti prodotti sullo sviluppo dei bambini/ragazzi; azioni di individuazione, documentazione e diffusione di buone prassi di intervento. È in quest'ambito che si inserisce il presente servizio.

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

1. Il servizio è finalizzato a sostenere l'Amministrazione appaltante - IPRASE - relativamente all'implementazione di attività di accompagnamento formativo esperienziale dei consigli di classe per l'inclusione degli studenti con disturbo dello spettro autistico e il potenziamento del loro sistema attentivo-esecutivo, in attuazione del PO FSE 2014-2020 "LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE. RIMUOVERE LE DIFFICOLTÀ D'APPRENDIMENTO, FAVORIRE UNA SCUOLA INCLUSIVA E PREPARARE I CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI DEL FUTURO – Fase 2 (CUP C69E18000140001 – codice progetto 2015\_3\_1011\_IP.01).
2. Il servizio richiesto, quale oggetto dell'appalto, è il seguente: implementazione, negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 di varie attività di accompagnamento formativo esperienziale dei consigli di classe per l'analisi, la predisposizione e l'applicazione di approcci inclusivi sul piano educativo-didattico in favore di studenti con ASD (Autism Spectrum Disorders).
3. L'appalto comprende 1 lotto.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

- A. In base all'analisi dei bisogni realizzata da IPRASE, si richiede per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la realizzazione delle linee d'azione di seguito riportate.
- Almeno 8 (otto) incontri di informazione e sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo e sull'inclusione degli studenti con ASD, di 3 (tre) ore ciascuno, sia centrali che periferici a livello territoriale, rivolti a docenti e assistenti educatori di scuole di ogni ordine e grado del sistema provinciale, compresa la Scuola dell'Infanzia.
  - Produzione di materiali e attività didattiche per il potenziamento del sistema attentivo-esecutivo degli studenti con ASD.
  - Accompagnamento e supervisione, individuale e in gruppo, di almeno 20 (venti) consigli di classe che lavorano con studenti con ASD. I consigli di classe comprenderanno anche gli assistenti educatori e saranno provenienti da scuole di ogni ordine e grado, compresa la Scuola dell'Infanzia. Alcuni consigli di classe potranno eventualmente richiedere anche incontri di sensibilizzazione specifici nel proprio Istituto scolastico o formativo, destinati anche al personale non docente o ai genitori dei compagni di classe/scuola di studenti con ASD. Nell'ambito dell'attività di accompagnamento e supervisione dei consigli di classe, alcuni docenti o assistenti educatori, particolarmente predisposti, potranno essere specificamente seguiti per divenire figure di riferimento per le reti di scuole in tema di inclusione degli studenti con ASD.

- Almeno 15 (quindici) laboratori di 3 (tre) ore ciascuno, sia centrali che periferici a livello territoriale, su temi specifici legati all'inclusione degli studenti con ASD.
- Monitoraggio degli esiti degli accompagnamenti formativi in termini di implementazione di un'efficace didattica inclusiva e di ricadute positive negli apprendimenti e nello sviluppo degli alunni con ASD. L'attività di monitoraggio dovrà essere progettata e realizzata con strumenti indicati dal fornitore.
- Almeno 1 (un) incontro di informazione e sensibilizzazione, rivolto alla comunità, per la piena condivisione delle azioni educative messe in campo, organizzato anche in collaborazione e con il coinvolgimento delle realtà provinciali e nazionali di settore.

L'intera attività descritta dal presente articolo dovrà essere programmata e rappresentata in un Diagramma di Gantt.

Per l'espletamento di tutte le attività di accompagnamento formativo esperienziale dovrà essere rispettata la normativa dettata dal Regolamento Europeo UE/2016/679 (Riservatezza e tutela della privacy) che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### B. Risorse professionali per l'espletamento del servizio.

Per l'espletamento delle varie attività e servizi richiesti nel presente articolo, l'offerente dovrà servirsi di un gruppo di lavoro composto da personale qualificato. Nella proposta tecnica presentata, l'offerente dovrà indicare la composizione di tale gruppo di lavoro, inteso come risorse professionali, che metterà a disposizione in qualità di esperti di disturbi del neurosviluppo, e in particolare dello spettro autistico, e di segreteria operativa.

Il gruppo di lavoro dovrà essere adeguatamente dimensionato ed avere le competenze professionali per poter erogare le attività e i servizi richiesti.

L'offerente dovrà prevedere la figura di un unico coordinatore generale di progetto con compiti di coordinamento, indirizzo e presidio generale delle operazioni di cui trattasi, con specifica competenza ed esperienza inerente ai disturbi del neurosviluppo e in particolare ai disturbi dello spettro autistico.

Viene richiesto per ciascuna risorsa professionale individuata il curriculum vitae che dovrà essere redatto utilizzando il formato euro pass, composto da un massimo di 10 facciate in formato A4. I curricula vitae dovranno essere firmati dal diretto interessato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante se diverso dall'intestatario del curriculum). I curricula non sottoscritti in originale non saranno tenuti in considerazione.

È necessario che i curricula vitae riportino in calce la liberatoria sulla privacy firmata (ad es. *"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'appalto"*); in caso contrario, dovranno essere regolarizzati in sede di eventuale sottoscrizione del contratto.

Per le attività e i servizi richiesti i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alle professionalità richieste, nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. Il costo orario unitario dovrà essere conforme alle tariffe previste dal Fondo Sociale Europeo, "Criteri e modalità per l'attuazione del programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" ai sensi dell'art. 10 del Regolamento d'esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 e ss.mm., quindi non superiore ai 100 euro al netto di IVA.

IPRASE si riserva in qualunque momento, nel periodo di durata contrattuale, di segnalare disfunzioni in modo che l'azienda possa provvedere ad un'eventuale integrazione/sostituzione delle figure professionali coinvolte nel processo di realizzazione del servizio richiesto.

### C) Budget previsto

L'Amministrazione appaltante, per l'espletamento dei servizi richiesti, intende mettere a disposizione un budget di Euro 140.000,00 (oltre all'IVA nella misura di legge) per il periodo della durata dell'appalto così articolato:

| Anno | Prezzo base d'asta - Euro |
|------|---------------------------|
| 2019 | 31.000,00                 |
| 2020 | 57.000,00                 |
| 2021 | 52.000,00                 |

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

L'attività connessa all'esecuzione dell'appalto verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), di cui al comma 3 dell'art. 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non esistono rischi di interferenza. I costi per la sicurezza sono pari a zero.

### Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a partecipare a tutte le riunioni periodiche richieste dal committente e a rendicontare in queste sedi sullo stato di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo precedente.
5. L'appaltatore è inoltre tenuto a nominare un coordinatore generale di progetto, garantendo la piena disponibilità dello stesso durante tutto il periodo del contratto.
6. L'appaltatore dovrà tener conto della possibilità di variazione dei temi proposti in relazione all'emergere di argomenti nuovi o per i quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelli previsti.
7. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ad IPRASE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
8. L'appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente ad IPRASE eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate da IPRASE sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal fine dall'appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.
9. L'appaltatore dovrà rispettare i criteri FSE per la pubblicità dell'attività: tutti i documenti e i materiali informativi relativi all'attuazione del progetto diretti ai partecipanti alle attività devono contenere i seguenti elementi:
  - a. il logo dell'Unione europea, con la dicitura "Unione europea – Fondo sociale europeo";
  - b. il logo della Repubblica italiana;
  - c. il logo della Provincia autonoma di Trento, con la dicitura "Provincia autonoma di Trento";
  - d. il logo di IPRASE;
  - e. la seguente dichiarazione: "Questa iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento", che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile.

In caso di documenti o materiali audiovisivi, la dichiarazione di cui alla lettera e) deve essere proposta a voce o in sovrapposizione. L'utilizzo dei loghi è escluso solo in caso di trasmissioni radiofoniche.

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte deve essere presente almeno il logo dell'Unione europea.
10. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a individuare i referenti interni ad IPRASE, monitorare la tenuta complessiva delle attività previste all'interno del Capitolato ed individuarne le priorità di esecuzione
2. La stazione appaltante attua la verifica puntuale dell'esecuzione di quanto previsto ai precedenti articoli.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
  - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
  - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*;
  - d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*;
  - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
  - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
  - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
  - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n.196,

concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

- j) le norme del codice civile;
  - a) Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  - b) Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
- k) la delibera della Giunta provinciale n. 1690 del 6 ottobre 2015 che approva "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020" (ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale" di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. Del 14/09/2015);
- l) la determinazione n. 182 del 20 novembre 2015 adottata dal Servizio Europa con oggetto "Approvazione delle "Linee Guida" relative alle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo affidate in gestione ad altre strutture provinciali (anche con delega in house) o ad enti funzionali della Provincia autonoma di Trento.

## **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore (relazione tecnica);
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;

- a.4) [Eventuale] l'atto costitutivo di R.T.I.;
- a.5) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
- 2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

- 1. Il servizio avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto e si concluderà il 20 novembre 2021.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

- 2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
- 3. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi: qualora in base a un aggiornamento dell'analisi dei bisogni realizzata da IPRASE, la richiesta di accompagnamento formativo esperienziale dovesse considerevolmente aumentare rispetto alla situazione di partenza, in particolare nel passaggio dall'anno scolastico 2019/2020 al 2020/2021.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

- 1. Il Rappresentante Legale di IPRASE, Dott. Luciano Covi, è direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

- 1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

- 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

- 1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

## **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, con le seguenti scadenze:  
per il 2019: 31/12/2019  
per il 2020: 30/06/2020 – 31/12/2020  
per il 2021: 30/06/2021 – 20/11/2021  
sulla base degli stati di avanzamento delle attività svolte.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.  
Allegato alla fattura dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - diagramma di Gantt delle attività programmate e svolte;
  - relazione sullo stato di avanzamento generale del progetto:
    - a. descrizione delle attività svolte e relativi tempi dedicati alle singole attività, con l'indicazione delle risorse umane utilizzate;
    - b. descrizione degli output prodotti;
    - c. descrizione delle criticità riscontrate.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in

corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collauda (ove previsto).

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione

appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

## **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

## **Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

## **Art. 22 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

## **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è IPRASE nella persona del Legale Rappresentante (Il Direttore), che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento"). Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Atto di nomina a responsabile trattamento dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

## **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Ai sensi del comma 11, dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 non viene richiesta la garanzia.

## **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

## **Art. 26 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la

- penale pari al 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 si applicherà una penale massima di Euro 3.000,00.=
  3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
  4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
  5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
  6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
  7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 28 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 29 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi

dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.
3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) 79640226DB ed il codice unico progetto (CUP) C69E18000140001.

### **Art. 31 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

### **Art. 32 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 35 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.